



COMUNE DI LONGARONE

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 16/12/2024

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/05/2026

INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 16 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si applica nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 del Codice, nonché dell'accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 06.12.2023.
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, appartenenti al personale dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - Responsabile Unico del Progetto - RUP;
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione;
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Collaudo tecnico-amministrativo;

- Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico;
 - Attività di coordinamento dei flussi informativi tra le attività tecniche;
 - Collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnato, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del proprio personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Ogni unità di personale indicata nel provvedimento assume la responsabilità diretta dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qual unque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ai sensi del presente Regolamento, nella misura massima del 25 per cento dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 3.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. Per la quota relativa alle attività svolte dalla centrale non viene attribuito nessun incentivo al personale dell'Ente, fatto salvo il caso in cui la misura teorica dell'incentivo da attribuire alla centrale sia superiore alla percentuale di cui al comma 1, nel qual caso la parte eccedente viene redistribuita proporzionalmente tra le altre attività in capo al personale dell'Ente.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 15.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali;
 - b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria;del personale a cui si applica il presente regolamento.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 – Graduatoria della misura incentivante

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice sono da considerarsi oggetto di incentivo tutte le procedure e dunque anche gli affidamenti diretti.
2. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro:
 - a) Importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
 - b) importo pari e superiore a euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice: percentuale del 1,80%;
 - c) importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea: percentuale del 1,60%.
3. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e/o rinnovo del contratto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
4. In caso di varianti suppletive di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice la percentuale applicata è quella prevista per la procedura di affidamento iniziale.
5. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

PRESTAZIONE	PERCENTUALE	INCARICHI	PERCENTUALE
Funzioni di Responsabile Unico del Progetto	40%	RUP	100%
Programmazione della spesa per investimenti	2%	Responsabile della programmazione	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%	Collaboratori tecnici	da 0% a 100%
		Collaboratori amministrativi	da 0% a 100%

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali o documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	2%	Progettista	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%	Progettista	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Redazione del progetto esecutivo - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%	Progettista	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%	Responsabile	Min. 50%
		Collaboratori tecnici	Max. 50%
Procedura di affidamento	25%	Responsabile (o CUC)	Min. 50%
		Collaboratori (o CUC)	Max. 50%
Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%	Direttore dei lavori	Min. 80%
		Collaboratori tecnici (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)	Max. 20%
Collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione/collaudo statico	2%	Collaudatore	Min. 80%
		Collaboratori	Max. 20%
	100%		

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
- Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO III **Incentivo per servizi e forniture**

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

- Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice sono da considerarsi oggetto di incentivo tutte le procedure e dunque anche gli affidamenti diretti, le concessioni e il partenariato pubblico-privato.

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
6. La percentuale massima del 2% stabilita dal Codice è così graduata in ragione dell'entità della fornitura o del servizio:
 - per appalti di servizi o forniture:
 - a. importo fino a euro 140.000,00: percentuale del 2,00%;
 - b. importo superiore a euro 140.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice: percentuale del 1,70%;
 - c. importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e fino a euro 500.000,00: percentuale del 1,40%;
 - d. importo superiore a euro 500.000,00: percentuale del 1,00%.
 - per concessioni di servizi:
 - a. importo fino a euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
 - b. importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14 comma 1 lett. a) del Codice: percentuale del 1,70%;
 - c. importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea: percentuale del 1,40%;

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

PRESTAZIONE	PERCENTUALE	INCARICHI	PERCENTUALE
Funzioni di Responsabile Unico del Progetto	40%	RUP	100%
Programmazione della spesa	2%	Responsabile della programmazione	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%	Collaboratori tecnici	da 0% a 100%
		Collaboratori amministrativi	da 0% a 100%
Redazione del capitolato prestazionale del servizio/fornitura e suoi allegati	5%	Progettista	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Redazione del piano di sicurezza / DUVRI	2%	Progettista	Min. 50%
		Collaboratori e figure di supporto	Max. 50%
Procedura di affidamento	25%	Responsabile (o CUC)	Min. 50%
		Collaboratori (o CUC)	Max. 50%

Direzione dell'esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	20%	Direttore dell'esecuzione	Min. 80%
		Collaboratori tecnici (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)	Max. 20%
Certificato di regolare esecuzione / Verifica di conformità	1%	Direttore dell'esecuzione	Min. 80%
		Collaboratori	Max. 20%
100%			

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
4. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 15.
5. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a proprio carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Il responsabile competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
5. La riduzione verrà operata nei confronti del solo personale responsabile delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice dei contratti;
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.
8. Ai fini della verifica di quanto sopra i termini per il completamento delle attività vengono definiti immediatamente dopo l'approvazione del programma triennale di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti e/o il finanziamento dell'intervento a bilancio. È auspicabile che tali termini vengano inseriti nel PIAO – Sezione Valore pubblico, Anticorruzione e Performance.

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal competente incaricato di EQ a seguito:
 - della proposta del Responsabile Unico del Progetto, che contiene specifici elementi in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, completa delle schede riferite alle attività stesse;
 - della successiva validazione della proposta stessa da parte del Segretario comunale.Ciò è valido anche nel caso in cui il RUP e l'incaricato di EQ siano la stessa persona, ritenendo che l'intervento del Segretario comunale espresso nella validazione sia sufficiente a garantire la necessaria trasparenza ed il controllo sugli atti, evitando che si crei una situazione di conflitto di interesse.
2. La proposta di cui al comma precedente viene formulata complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, o in alternativa an-

che in corso di anno in caso di conclusione/completamento dell'opera, servizio o fornitura. Si intende maturato l'incentivo relativo a singole prestazioni che siano concluse.

3. Le schede per la liquidazione devono contenere per ciascun dipendente le seguenti informazioni:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere ed il livello di effettiva realizzazione;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La corresponsione dell'incentivo dovrà essere disposta entro il secondo mese successivo all'adozione del provvedimento di liquidazione.

Art. 17 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.